

**STUDIO LEGALE  
AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

**ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI RIMINI**

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**PER: BONVICINI Susi** (BNVSSU66C60H294G) nata il 20.3.1966 a Rimini ed ivvi residente alla Via Carpi n. 28/B, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce, allegato con procedura telematica, al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto On. le Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e-o notificazioni al seguente indirizzo fax 0833273227, pec: [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it).

**Contro**

**MIUR (80185250588)/ ATP RIMINI (92086100408) /USR EMILIA ROMAGNA (80062970373) (resistenti secondari)**, tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di competenza.

\*\*\*

***Per la***

***DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:***

1. **delle graduatorie provinciali ad esaurimento**, come pubblicate dall'ATP di Rimini, in data 23.7.2015, nella parte in cui non è contemplata la persona dell'istante, in quanto docente abilitata con i percorsi i Percorsi Abilitanti Speciali c.d. PAS (**doc. 1**).

Ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso, tra cui:

2. **il Decreto ministeriale n. 235 del 09 aprile 2014**, recante indicazioni per l'aggiornamento triennale delle Graduatorie ad esaurimento (in avanti chiamate pure GAE), nella parte in cui il MIUR non riconosce il diritto della ricorrente, in quanto abilitata con i Percorsi Abilitanti Speciali (c.d.



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

PAS), di potersi inserire nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'ultimo aggiornamento valido sino al 2017 (**doc. 2**).

Tanto premesso in fatto e in diritto, la docente istante ricorre dinanzi a Codesto ill.mo Tribunale per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

\*\*\*

**FATTO**

- 1) L'istante è una docente precaria e abilitata con i Percorsi Speciali Abilitanti, nella seguente classe di concorso: A033 (educazione tecnica nella scuola media) conseguito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in data 15.7.2015 (si veda in atti successivo **doc. 5**)
- 2) L'istante, che attualmente presta servizio presso l'ATP di Rimini, ambisce ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento di Rimini (si veda istanza/diffida in atti).
- 3) Con Decreto Ministeriale n. 81 del 2013 (**doc. 3**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha introdotto i predetti Percorsi Abilitanti Speciali.
- 4) Si tratta di percorsi accademici, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola pubblica.
- 5) Inoltre, i predetti Percorsi Abilitanti Speciali si succedono a quelle che un tempo erano le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS).
- 6) Com'è noto, le SISS sono state abrogate dal Legislatore, mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
- 7) La ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento di Rimini e nel relativo piano di assunzioni indetto dal Miur ex lege 107/2015.



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 8) Duole però constatare che alla ricorrente è stato invece riconosciuto soltanto il diritto di iscriversi nelle graduatorie di istituto; tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono soltanto a supplire ad esigenze temporanee del MIUR (qualche settimana o, al massimo, qualche mese).
- 9) Viceversa, le graduatorie ad esaurimento, da cui la ricorrente è ingiustamente rimasta esclusa, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alla dipendenza della P.A. e la partecipazione al piano delle assunzioni ordinario o straordinario.
- 10) In occasione dell'impugnato DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stata messa nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda.
- 11) Il MIUR ha infatti ingiustamente stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, potesse avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze online".
- 12) A tale sito hanno potuto accedere soltanto coloro che, a differenza della ricorrente, erano possessori di *username* e *password*, in quanto già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento.
- 13) Viceversa, coloro che, come la ricorrente, non erano stati ingiustamente iscritti nelle GAE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie. **Da qui la lesione del diritto soggettivo oggi lamentata dalla docente.**
- 14) La ricorrente, dunque, attualmente iscritta soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, lamenta la ingiusta compromissione della propria carriera professionale, dovuta alle prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati che non tengono in giusta considerazione chi, come l'istante, risulta abilitato con i PAS.



- 15) A nulla è valsa la domanda di partecipazione al piano straordinario previo inserimento nelle GAE, come trasmessa dalla parte ricorrente (**doc. 4**).

### **IN BREVE SULLA GIURISDIZIONE**

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della docente istante.

Un accenno a parte e preliminare, per ragioni di mera completezza, verrà fatto attorno alla giurisdizione.

Posto che lo stesso Ministero, nell'impugnato DM n. 235 del 2014, ritiene che: *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro* (art. 11, comma 6, pag. 12, doc. 1), appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione – per quanto riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro. Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

### **MOTIVI**

**FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ART. 5 BIS L. N. 169  
DEL 2008- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA'  
IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE- VIOLAZIONE  
DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE ARTT. 2,3,4,97 COST –  
ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST - VIOLAZIONE ART. 136  
DEL TRATTATO DI AMSTERDAM.**



# STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

## **1. Le fonti.**

**1.1.** Preliminarmente, va rilevato che nel comparto della Scuola pubblica, le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio, **l'art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il DLgs n. 297 del 1997**, recita: *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti** di cui all'articolo 401”.*

**1.2.** Va poi evidenziato come **l'art. 1 comma 605 lett. c, L. n. 296 del 2006** (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in *graduatorie ad esaurimento*, tale disposizione prevede che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione, dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate **in graduatorie ad esaurimento**.”*

**1.3.** Successivamente, il Miur, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS (IX° ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

**1.4.** Venne così emanato **l'art. 5 bis della l. n. 169/2008** che ha permesso l'ingresso nelle GAE a coloro che **hanno frequentato** i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (**SISS**): *“Nei termini e con le modalita' fissati nel*



# STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

*provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti ”.*

1.5. Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'**art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112**, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Le scuole SISS sono state così sostituite dai **Percorsi Abilitanti Speciali** come istituiti dal DM n. 249 del 10 settembre del 2010 modificato a sua volta dal DM n. 81 del 2013: *“a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi (poi divenuti PAS), di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione”* (così: **CdS Sez. VI°, sent. 16.01.2015 n.00105/2015**).

\*\*\*

## **2. Le conseguenze derivanti dall'applicazione letterale della normativa in vigore: l'art. 5 bis l. n. 169 del 2008**

2.1. Ora, stando ad un'interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis l. n. 169 del 2008), il MIUR – diversamente da quanto fatto con l'impugnato decreto - non avrebbe potuto



## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

permettere l’inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l’abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire “il titolo abilitante SISS”, quale requisito di accesso richiesto stricto sensu dall’art. 5 bis della l. n. 169/2008.

**2.2.** Tuttavia, il Ministero ha prescritto, all’art. 6 comma 2 del DM n. 235/2014, che: “i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all’articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (come a sua volta modificato dal D.M. 81 del 2013), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande (6, comma 2, pag. 9 doc.1)”.

Secondo quindi le disposizione contenute nell’art 6 comma 2 del Dlgs n. 235 del 09 aprile 2014 i requisiti per l’accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- 1) iscrizione già con riserva nelle GAE;
- 2) conseguimento del PAS (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/08).

**2.3.** Tuttavia, il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non è previsto dalla normativa di rango primario, ex art 5 bis l. n. 169 del 2008, che, ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a: “coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS), attivati nell’anno accademico 2007 e 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante”.

La normativa è chiara, e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l’inserimento a pieno titolo nelle GAE, **ma solo la**



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

**frequentazione dei corsi “SISS” ed il conseguimento del titolo “SISS”, nelle  
more divenuti “TFA oppure PAS” dopo dell’abolizione delle stesse SISS.**

La giurisprudenza ha così sanzionato l’illegittimità dell’impugnato decreto  
rispetto alla normativa statuale (art. 5 bis l. n. 169 del 2008) che risulta  
ingiustamente **derogata in peius**.

\*\*\*

**Sulla violazione e- o falsa applicazione dell’art. 5 bis L. n. 169/200. La  
giurisprudenza intervenuta sulla fattispecie in esame e l’impossibilità a tracciare  
delle discriminazione tra docenti abilitati con il medesimo titolo PAS.**

Si è evidenziato, tra i motivi di gravame, la violazione e- falsa applicazione  
dell’art 5 bis L. n. 169/2008, nonché la violazione del principio della  
inderogabilità *in peius*.

Peraltro, l’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento di personale docente che  
versa nella stessa ed identica situazione della ricorrente, in quanto docente  
abilitata con PAS senza mai essere stata iscritta alle Scuole SISS, è stato già  
disposto da alcuni tribunali, in sede cautelare e pure con decreto monocratico su  
ricorsi proposti da questa stessa difesa (si veda l’allegato provvedimento cautelare  
del Trib. Lav. Pordenone).

In entrambi i casi, i docenti inseriti nelle GAE, in quanto abilitati con PAS,  
versano nella medesima situazione dell’attuale ricorrente.

\*\*\*

Riconosciuta dunque l’illegittimità dell’atto impugnato, oltre a coloro che  
erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, **come la ricorrente, non  
erano MAI STATI ISCRITTI nelle predette graduatorie, NEANCHE CON  
RISERVA, hanno potuto inserirsi, una volta ottenuta l’abilitazione con il  
PAS.**





# STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Grazie al contenzioso è stata riconosciuta in toto l'equivalenza tra il titolo PAS e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GAE valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il PAS è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (*premessa maggiore*), e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l' inserimento nelle GAE (*premessa minore*), anche il PAS deve permettere l'inserimento nelle GAE (*conclusione*)!

Qualunque altro limite interposto tra SISS e PAS rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così *derogata in peius da una norma di rango secondario*.

\*\*\*

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo **di cui all'art. 5 bis l. n. 169/2008** può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost, e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare delle questioni di illegittimità costituzionale, oppure, il Miur avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto perciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè **NESSUNO**, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con il PAS.

## **ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA**

Dalla ingiusta esclusione dalle GAE, è derivato per l'istante l'ingiusta esclusione del piano straordinario delle assunzioni, come previsto ai sensi della L. n. 107 del 2015.

Tale provvedimento normativo, nello specifico, ha previsto che **TUTTI** i docenti inseriti nelle GAE avrebbero potuto godere della chance di essere assunti.



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Viceversa, coloro che non erano presenti nelle predette graduatorie non hanno potuto godere dello stesso diritto.

Ora, l'istante, a causa del suo mancato inserimento nelle GAE, è stata senza dubbio danneggiata dal MIUR, il quale potrà risarcire in forma specifica l'erronea estromissione della docente dalle predette graduatorie da cui è derivata l'esclusione dal piano straordinario della assunzioni.

Si tratta, nello specifico, della perdita di una chance occupazionale che può essere risarcita mediante l'inserimento nelle GAE e-o tramite l'assegnazione della cattedra alla ricorrente che *ex lege* avrebbe avuto in occasione del piano straordinario, qualora avesse potuto partecipare al predetto piano.

**ISTANZA RISARCITORIA PER EQUIVALENTE**

Qualora non dovesse accertarsi l'inserimento nelle GAE della docente, e dovesse pure escludersi la possibilità di attribuire alla ricorrente l'assegnazione della cattedra, si chiede che la Sv.ill.ma condanni per equivalente il MIUR e le parti resistenti, al risarcimento del danno pari ad una somma determinata appunto secondo equità. Si tratta nello specifico di danno alla professionalità, patrimoniale ed economico.

Tanto premesso in fatto in diritto, l'istante come sopra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata

**CHIEDE**

**NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLA  
DOCENTE DI ESSERE INSERITO NELLE GAE DELLA PROVINCIA DI  
RIMINI, DISAPPLICARE** gli atti impugnati e **CONDANNARE LA P.A  
ALL'INSERIMENTO DELLA DOCENTE ISTANTE, NELLA TERZA O  
QUARTA FASCIA DELLE GAE, PROV. DI RIMINI, FATTE SALVE ALTRE  
DISPOSIZIONE SECONDO GIUSTIZIA.**



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100  
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

**CONDANNARE IL MIUR E LE PARTI RESISTENTI AL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA TRAMITE L'INSERIMENTO DELL'ISTANTE NELLE RECLAMANDE GAE PREVIA ASSEGNAZIONE DEL RUOLO CHE AD ESSA SAREBBE SPETTATO EX LEGE IN CASO DI INSERIMENTO NELLE PREDETTE GRADUTORIE.**

**IN SUBORDINE, CONDANNARE LE PARTI RESISTENTI AL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DA DETERMINARE SECONDO EQUITA' FATTI SALVI ALTRI E DIVERSI CANONI SECONDO GIUSTIZIA.**

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese da distrarre a favore dello scrivente procuratore

Si allega:

ALL. 1 GAE impugnate

ALL. 2 DM 235/14

ALL. 3 DM 81 del 2013

ALL. 4 Istanza – diffida di inserimento

ALL. 5 Dichiarazione sostitutiva di certificazione abilitazione.

*Pubblico impiego Valore indeterminato – Contributo unificato di € 259,00.*

Lecce- Rimini 22.1.2016

Avv. Sirio Solidoro

